

- Allegato a DGR n.1754/08 -

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL CERTIFICATORE  
ENERGETICO IN EDILIZIA, IN ATTUAZIONE DELLA  
DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 156/08**

- pag. 7 Premessa
- pag. 9 Percorsi formativi in materia di certificazione energetica degli edifici
- pag. 10 Struttura del percorso formativo
- pag. 16 Organismi di formazione
- pag. 19 Modalità di valutazione e attestazioni
- pag. 21 Modello di attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento
- pag. 23 Modello di verbale di verifica dell'apprendimento

## **Premessa**

La Regione Emilia-Romagna si propone da tempo, nell'ambito delle proprie competenze, di operare per affermare un progetto di sviluppo sostenibile del territorio e delle proprie risorse. Tale progetto di sviluppo sostenibile coinvolge necessariamente le politiche energetiche, essendo l'energia uno dei principali motori del processo dinamico di sviluppo economico e sociale.

Con la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26, la Regione Emilia-Romagna è stata la prima Regione a dotarsi di uno strumento normativo di programmazione energetica, a cui ha fatto seguito, tramite Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 30 novembre 2007, n. 172, l'adozione del Piano Energetico Regionale.

Nel perseguire le finalità di sviluppo sostenibile, sia la L.R. n. 26/2004 che il Piano Energetico Regionale fondano i propri obiettivi in via prioritaria sulla promozione del risparmio energetico, uso efficiente dell'energia, valorizzazione delle fonti rinnovabili in particolare nel settore civile.

Le politiche di uso razionale dell'energia negli edifici coinvolgono problematiche diverse che attengono al comfort abitativo, all'ordinato sviluppo del territorio e dei tessuti urbani, alla qualità della vita e salubrità degli insediamenti, alla riqualificazione del tessuto edilizio esistente, alla tutela delle fasce sociali deboli, allo sviluppo e alla qualificazione dei servizi ai cittadini, alla promozione dell'innovazione tecnologica nel settore, alla diffusione delle migliori pratiche, allo sviluppo di percorsi formativi.

Con la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 25 marzo 2008, n. 156, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a definire il quadro normativo entro cui muoversi per promuovere misure di risparmio energetico nell'edilizia, con particolare riferimento alla promozione della certificazione energetica degli edifici.

In considerazione della valenza attribuita a tale attività e delle sue potenziali ripercussioni sul mercato immobiliare, la citata Delibera 156/2008, in sintonia con la direttiva 2002/91/CEE e le leggi nazionali che regolano la materia, prevede la istituzione di un sistema regionale di accreditamento dei soggetti certificatori, anche al fine di consentire la registrazione sistematica e controllata dei certificati energetici emessi, come strumento di interesse pubblico per monitorare il miglioramento dell'efficienza energetica del parco edilizio regionale.

Il sistema di accreditamento è stato reso operativo con la Delibera di Giunta Regionale del 7 luglio 2008 n. 1050: esso si

basa su di un iter che prevede, in ottemperanza all'art. 6 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 25 marzo 2008, n. 156, un primo accreditamento, con durata pari a 3 anni, subordinato alla verifica del possesso di specifici requisiti, cui deve seguire eventuale richiesta di rinnovo dell'accREDITamento con modalità opportunamente definite dalla Giunta Regionale.

Nell'ambito di tali attività, la formazione e l'aggiornamento professionale vengono individuati come fattori fondamentali per garantire le conoscenze necessarie allo svolgimento delle attività di certificazione energetica degli edifici da parte dei soggetti certificatori. Pertanto, l'accREDITamento dei soggetti certificatori può avvenire, in mancanza di adeguati requisiti di esperienza professionale in materia, esclusivamente tramite la partecipazione ad uno specifico corso di formazione con superamento di un esame finale.

In relazione alla rapida e continua evoluzione della normativa tecnica in materia di rendimento energetico degli edifici, risulta altresì opportuno prevedere la promozione di successive attività di aggiornamento al fine di garantire nel tempo adeguati livelli di qualità delle prestazioni fornite dai soggetti certificatori, anche in un'ottica di formazione continua.

A tal fine, la citata D.A.L. 156/2008 stabilisce che la Regione definisca standard di percorsi formativi promossi e realizzati dagli operatori interessati, che prevedano i contenuti generali, l'articolazione e la gestione, in modo tale da assicurare un adeguato livello qualitativo e l'omogeneità di erogazione sul territorio regionale.

La definizione di tali standard è inoltre presupposto per consentire che corsi di formazione realizzati in altre regioni o province autonome, possano essere riconosciuti ai fini dell'accREDITamento dei soggetti certificatori.

A tal fine, con il presente atto vengono disciplinati:

- gli standard di riferimento per l'autorizzazione e il riconoscimento dei corsi di formazione;
- i requisiti dei soggetti deputati alla realizzazione dei corsi di formazione;
- i documenti prodotti/rilasciati al termine dei corsi di formazione.

## **Percorsi formativi in materia di certificazione energetica degli edifici**

In relazione alla esigenza di dare compiuta attuazione alle disposizioni di cui alla D.A.L. n. 156/2008, ed allo scopo di favorire la crescita professionale dei soggetti interessati a svolgere l'attività di certificazione energetica degli edifici, vengono definiti specifici percorsi formativi in tale materia, anche al fine di consentire l'accreditamento dei tecnici abilitati e la loro registrazione nei relativi elenchi regionali.

La partecipazione ai corsi di cui al presente atto è rivolta principalmente a garantire ai tecnici abilitati, di cui al punto 2, Allegato III del D.Lgs. n. 115/2008, il possesso delle conoscenze, anche in un'ottica di formazione continua, in ordine alla evoluzione della normativa tecnica di riferimento.

Pertanto i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico-scientifici individuati dalla Regione con D.G.R. 7 luglio 2008, n. 1050, si considerano abilitati a seguito della partecipazione alle attività formative di cui al presente atto, con superamento della verifica finale di apprendimento.

La partecipazione alle attività formative di tipo corsuale (punto 1 del successivo paragrafo), con superamento della prova pratica obbligatoria (project-work) e della verifica finale di apprendimento (punti 2 e 3 del successivo paragrafo) mediante presentazione della relativa documentazione conforme al presente atto, consente di comprovare, l'assolvimento dell'obbligo formativo ai fini dell'accreditamento regionale.